



Polleggio, 3 febbraio 2025

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE DI CONSUMO DELL'ACQUA POTABILE**

### **Il Municipio di Polleggio**

Richiamati:

- gli artt. 192 della legge organica comunale (LOC) e 44 del relativo Regolamento d'applicazione (RALOC);
- il Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile del 13 dicembre 2021;

### **ordina:**

**Art. 1 Campo d'applicazione** La presente Ordinanza è applicabile su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Polleggio

**Art. 2 Finanziamento** Il Servizio d'approvvigionamento idrico deve essere finanziariamente autosufficiente ed è assicurato dalle tasse di allacciamento, dalle tasse di utilizzazione, dalla fatturazione di forniture speciali, dai sussidi ufficiali, da altre partecipazioni di terzi e dai contributi di miglioria.

**Art. 3 Tasse di allacciamento** Fondi edificati: CHF 0.60 al mc  
Terreni non edificati: CHF 100.00

**Art.4 Tassa base** Sono prelevate le seguenti tasse base:

Case unifamigliari	CHF 50.00
Case con più appartamenti (per appartamento)	CHF 50.00
Case di vacanza	CHF 50.00
Commerci, bar e ristoranti, pensioni e ostelli	CHF 150.00
Aziende artigianali	CHF 100.00
Aziende agricole primarie	CHF 50.00
Altri (depositi, cantine, grotti privati, vigneti, ...)	CHF 50.00
Piscine esterne con capienza maggiore a 5mc	CHF 50.00
Piscine interrate indipendentemente dalla capienza	CHF 100.00

**Art.5 Tassa noleggio contatore** Diametro ¾" CHF 25.00  
Diametro 1" o superiore CHF 50.00

**Art.6 Tassa di consumo** Per tutte le forniture ad eccezione delle aziende agricole CHF 1.00  
Aziende agricole (attività primaria) CHF 0.50

**Art.7 Condizioni particolari** Per la categoria "Grotti, stalle, vigneti, giardini" verrà fissata una tassa complessiva di CHF 50.00 nel caso in cui il consumo d'acqua è inferiore ai 10 mc annui.

**Art.8 Obbligo d'annuncio** Le piscine esterne smontabili soggette a tassa devono essere annunciate in Cancelleria **entro il 31 agosto** di ogni nuova stagione di utilizzo/montaggio. In caso

di mancato annuncio la Cancelleria si riserva di effettuare un controllo con conseguente ulteriore tassa di CHF 50.00.

**Art.9 Divieti**

In caso di gravi problemi di erogazione di acqua potabile, il Municipio si riserva la facoltà di vietare l'utilizzo di acqua potabile per scopi che differiscono dall'uso domestico.

**Art.10 Multe**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 1'000.00.

**Art.11 Modalità  
d'incasso e  
contestazioni**

<sup>1</sup>Le tasse sono notificate al proprietario dell'immobile (in caso di cessione fa stato il proprietario al 1. gennaio) mediante trasmissione di una polizza di pagamento e devono essere pagate entro trenta giorni.

<sup>2</sup>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al Municipio entro quindici giorni dalla ricezione della fattura.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dall'intimazione.

**Art.12 Entrata in  
vigore**

Dopo il periodo di esposizione di trenta giorni all'albo comunale a partire dal 4 febbraio 2025, la presente Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2025. Eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC non hanno effetto sospensivo.

**Art. 13 Rimedi  
di diritto**

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

**Art. 14  
Pubblicazione**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, dal 3 febbraio 2025 al 4 marzo 2025.

Adottata con risoluzione municipale del 3 febbraio 2025.

**Per il Municipio**

Il Sindaco  
Igor Righini

Il Segretario  
Stefano Reali

